



# Municipio della Città di Milazzo

4° Settore

"Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici"

2° Servizio Patrimonio Comunale

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 05  
del 24.11.2017

Oggetto: Concessione n. 1 passo carrabile nella Via  
Manzoni, n. 50.  
**Ditta: MIRENDA GIANLUCA**

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Regolamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTE** le leggi regionali:

- 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche con la quale è stata recepita la legge 08 giugno 1990, n. 142;
- 07 settembre 1998, n. 23;
- 23 dicembre 2000, n. 30;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**ACCERTATA**, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, come introdotto dalla l. 213/2012, la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della proposta;

**DATO ATTO** che il provvedimento, non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata prevista in bilancio, non dà luogo a valutazione contabile per cui non occorre richiedere il parere di regolarità contabile indicato nel predetto art. 147/bis del D. lgs. 267/2000;

**RITENUTO** di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

### DETERMINA

di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

DISPONE la tempestiva trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

dalla Residenza Municipale, 24.11.2017

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. ssa Giuseppa Puleo**



PROPOSTA di DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Concessione n. 1 passo carrabile nella Via Manzoni, n. 50.

**Ditta: MIRENDA GIANLUCA**

**VISTA** l'istanza presentata in data 27/04/2017 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 20044 ed al protocollo di questo Settore il 03/05/2017 al n. 6865 dal Sig. **MIRENDA GIANLUCA** nato a Milazzo il 22/05/1975 ed ivi residente in Via Dei Mille, n. 2, cod. fisc. MRNGLC75E22F206A, n.q. di proprietario di un locale sito nella Via A. Manzoni, n. 50, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico finalizzata alla realizzazione di n. 1 passo carrabile nella succitata via per accedere ad un locale distinto in catasto al foglio 26 part. 967 sub 12, per la durata di anni 10 (dieci), dichiarando che il locale è adibito ad autorimessa commerciale;

**VISTI**

- Il parere favorevole reso dal 2° Servizio del 2° Settore con nota prot. n. 1631 del 24/05/2017;
- Il parere favorevole reso dal 6° Servizio Politica del Territorio alle condizioni di cui alla nota prot. n. 9871 del 26/06/2017;
- La nota pec del 23/05/2017 acquisita al protocollo di questo Servizio il 05/06/2017 al n. 8651 con la quale il SUAP ha comunicato che *"agli di questo ufficio non risulta alcuna richiesta o SCIA per autorimessa"*;
- Il parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 7238/PL del 12/07/2017 con la ha comunicato che: *" si esprime parere favorevole per l'apertura di un passo carrabile con accesso largo ml. 3,00 in via A. Manzoni, n. 50, in quanto lo stesso non risulta in contrasto con le norme del C.d. S. (art. 22) e del relativo regolamento di esecuzione (art. 44). L'accesso alla proprietà privata laterale, prospettante sulla pubblica via, avviene attraverso il marciapiede profondo mt. 1,90. L'ingresso esistente risulta già munito di serranda automatizzata"*.

**VISTA** La nota integrativa del 24/05/2017 acquisita al protocollo di questo Settore il 05/06/2016 al n. 8663 con la quale il Sig. Gianluca Mirenda ha dichiarato che *"l'autorimessa è di pertinenza esclusivamente delle unità abitative site nell'edificio o in quelle limitrofe"* e dichiarando altresì *"che la richiesta di concessione di passo carrabile è esclusivamente del sottoscritto"*;

**VISTI**

- Il verbale della Conferenza di servizi del 19/09/2017 nel corso della quale la trattazione della pratica è stata rinviata, per approfondimenti da parte del 6° Servizio sulla destinazione d'uso del locale;
- Il verbale della conferenza di servizi del 26/09/2017 nel corso della quale è emerso che:

-Il Coordinatore del 6° Servizio Politica del Territorio, presa visione della pratica, ha consegnato la nota del 26/09/2017 nella quale si evince che il locale cui si accede mediante il passo carraio richiesto ha destinazione di "Autorimessa ad uso commerciale" come da progetto allegato alla SCIA n. 99/2017 di completamento del piano terra presentata dalla ditta in data 14/02/2017;

-Si è preso atto del parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 7238 del 12/07/2017;

-Si è preso atto del parere reso dal SUAP il 23/05/2017 nel quale comunica che "agli atti d'ufficio non risulta alcuna richiesta o SCIA per autorimessa";

- CONSIDERATO che la superiore richiesta, alla luce dei pareri acquisiti, può essere accolta esclusivamente per il rilascio di un passo carrabile ad uso personale da parte del richiedente;
- VISTO che la ditta richiedente ha allegato all'istanza ed alla successiva integrazione di cui sopra la documentazione, nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza;
- VISTA la nota del 09/11/2017 con la quale il 3° Servizio di questo Settore a seguito sopralluogo ha constatato l'avvenuta installazione di automatismo di apertura a distanza con dispositivo ottico della saracinesca;
- CONSIDERATO -che la ditta richiedente ha provveduto al versamento della somma di € 25,00 sul c/c postale n. 14064984, come da attestazione n. 37/074-0166 del 26/04/2017 per diritti di sopralluogo tecnico;  
-che con nota del 13/11/2017 la ditta in oggetto ha trasmesso, come richiesto da questo Settore i seguenti versamenti:  
-€ 103,29 quale deposito cauzionale effettuato sul c/c postale n. 14064984 come da attestazione n. 37/074-0136 del 13/11/2017;  
-€ 63,00 quale pagamento Tosap per l'anno 2017 effettuato su c.c. p. n. 11479987 giusta attestazione n. 37/074-0135 del 13/11/2017;  
-€ 20,00 quale acquisto cartello segnaletico di passo carrabile effettuato su ccp n. 14064984 giusta attestazione n. 37/074-0137 del 13/11/2017;
- VISTI gli elaborati grafici allegati all'istanza, a firma dell' Ing. Giuseppe Miranda;
- VISTO il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- VISTI gli atti d'ufficio.
- VISTO il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTE le leggi regionali 07.09.1998, n. 23 e 23.12.2000, n. 30.

## PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

1) di autorizzare la ditta **MIRENDA GIANLUCA** nato a Milazzo il 22/05/1975 ed ivi residente in Via Dei Mille, n. 2, cod. fisc. MRNGLC75E22F206A, n.q. di proprietario di un locale sito nella Via A. Manzoni, n. 50, ad occupare ml. 3,00 di suolo pubblico finalizzato alla realizzazione di un passo carrabile in A. Manzoni, n. 50, ad uso personale da parte del richiedente, per accedere ad un'area censita nel catasto terreni di Milazzo al foglio 26 part. 967 sub 12, idonea al parcheggio o alla circolazione di autovetture e moto per la durata di anni 10 (dieci).

Il tutto, in conformità a quanto indicato nell'elaborato grafico citato in premessa, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) di stabilire che in corrispondenza del sopracitato passo carrabile in Via A. Manzoni, n. 50 venga installato a cura e spese del titolare della concessione, n. 1 cartello segnaletico di "Passo Carrabile" sul quale dovrà essere riportato il numero e la data della presente determinazione dirigenziale.

Il cartello segnaletico "Passo Carrabile" potrà essere ritirato dal concessionario presso il 4° Settore 2° Servizio Patrimonio Comunale, di questo Comune, all'atto del ritiro del presente provvedimento.

La ditta concessionaria è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, condizioni e termini:

- Il superamento del dislivello esistente tra il piano stradale ed il marciapiede potrà essere realizzato previa comunicazione preventiva di inizio lavori e con le seguenti prescrizioni:
  - il passo carrabile, interessando un esistente marciapiede di larghezza di ml. 1,90 circa, deve essere pavimentato con l'impiego di materiali di qualità, forma, dimensioni, resistenza e colorazione identici a quelli adoperati per la originaria pavimentazione nonché definito lateralmente da cordoni pavimentati uguali a quelli che delimitano il marciapiede medesimo. Inoltre, non deve alterare il libero deflusso delle acque superficiali e la sua pendenza, misurata normalmente all'asse stradale fra la soglia del vano ed il punto di raccolta con la carreggiata stradale, non dovrà costituire ostacolo alla circolazione pedonale e, comunque, ai portatori di handicaps.
  - Qualora l'esecuzione delle opere comporti alterazione o spostamento di manufatti ed impianti sottostradali esistenti, il titolare della concessione, deve eseguirle con la preventiva intesa del privato, dell'Ente e della Società cui l'opera si appartiene e sopportarne la relativa spesa. Se l'opera è comunale l'intervento deve essere eseguito, a totale spesa del titolare della concessione, alla presenza di un incaricato del Comune. In ogni caso il titolare della concessione deve, previo accordo con gli interessati, eseguire a proprie spese le opere necessarie di protezione ai manufatti che ricadono sotto il tratto di marciapiede che sarà occupato dal passo carrabile in modo da renderli atti a sostenere nuovi carichi cui verranno sottoposti a seguito della nuova destinazione della sede del marciapiede.

A)

Non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc. di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta, etc. di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

B)

Il periodo di validità della concessione resta fissato in anni 10 (dieci) decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento e cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno del-

le condizioni oggettive e soggettive poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare o sospendere in qualunque momento la concessione senza che la ditta possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

C)

Nel corso della concessione la ditta titolare è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993.

D)

Il suolo concesso deve essere utilizzato esclusivamente per il passo carrabile.

E)

In tutti i casi di ritiro del presente atto o di disdetta della concessione la ditta dovrà provvedere al ripristino del suolo precedentemente occupato pena l'incameramento del deposito cauzionale fermo restando le responsabilità per eventuali danni provocati dall'inadempiente e la rivalsa per i maggiori oneri sostenuti.

F)

Il passo carrabile deve essere segnalato mediante il segnale previsto all'art. 120 del D. Lgs. 285/1992.

G)

Il Comune resta esonerato da ogni e qualunque responsabilità civile e penale per eventuali danni provocati o causati a persone o cose dalla ditta in conseguenza della conduzione del suolo oggetto della presente concessione.

Sul suolo concesso è vietato porre in sosta autovetture o automezzi, fatta eccezione per il tempo strettamente necessario ad operare la manovra di accesso o regresso al posto macchina.

H)

La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche in conformità alla determinazione che verrà operata dal Servizio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del perfezionamento della pratica relativa al pagamento della tassa di cui sopra la ditta concessionaria è tenuta in concomitanza al rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al 2° Servizio Finanze e Tributi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993.

I)

**La manutenzione del passo carrabile resta sempre a carico esclusivo del concessionario, il quale è responsabile sia nei confronti del Comune sia nei confronti dei terzi per qualsiasi danno che possa derivare alle persone ed alle cose, in conseguenza della mancata o cattiva manutenzione di esso. Ove il titolare della concessione non dovesse provvedere alla manutenzione del passo carrabile, o in caso di incompleta o difettosa manutenzione, resta nella facoltà del Comune emettere l'ordine per la immediata esecuzione dei lavori occorrenti ed in caso di inottemperanza, disporre l'esecuzione in danno rivalendosi delle spese secondo le vigenti norme in materia.**

**Il concessionario dovrà inoltre provvedere a mantenere in perfetto stato di efficienza il dispositivo automatico azionabile a distanza di apertura del cancello.**

L) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

## **DISPONE**

che la presente autorizzazione sia rimessa:

- a) Al 1° Settore Servizio Segreteria Generale in un esemplare ai sensi e per gli effetti di cui al 3° comma dell'art. 42 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
- b) al Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore, per tutti gli adempimenti di competenza anche con riguardo al punto H della parte dispositiva;
- c) al 3° Settore Polizia Locale, per conoscenza;
- d) Al 6° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore, per conoscenza;
- e) Al Suap, per conoscenza.



*Milazzo, lì 15/11/2017*

**IL COORDINATORE DEL SERVIZIO**  
**Salvatore Costantino**



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Lidia Barranco**





Via Ma

Marciapiede

1.90

7.25

11.50

Fabbricato altra ditta

Edificio

Fabbricato altra ditta

H = 13.50

Fabbricato altra ditta

Chiostrina

Fabbricato  
altra ditta

H = 20.50

Fabbricato  
altra ditta

Fabbricato  
altra ditta



## Municipio della Città di Milazzo

4° Settore

"Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici"

OGGETTO: Concessione n. 1 passo carrabile nella Via Manzoni, n. 50.

**Ditta: MIRENDA GIANLUCA**

Determina Dirigenziale n.....05..... del 26.11.2017.....

### PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(art. 53, legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1,c.1, lett. i, della L.r. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000)

SI ESPRIME "PARERE FAVOREVOLE"

Milazzo.....

Il Funzionario Amministrativo